



REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHI DI TERZI
RECANTI LA DENOMINAZIONE "MILANO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23 aprile 2024.

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione "Milano"

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1.1. Con il presente regolamento, il Comune di Milano intende disciplinare condizioni, requisiti e modalità di rilascio dell'autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione "Milano" (di seguito, l'"**Autorizzazione**"), in via non esclusiva e in qualsiasi forma e modalità venga espressa, da sola e/o in combinazione con altri termini.

1.2. L'Autorizzazione viene rilasciata dagli uffici competenti del Comune di Milano, accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui al successivo Articolo 2 in capo al soggetto richiedente, qualora il marchio d'impresa che si intende registrare non danneggi e contribuisca alla valorizzazione e promozione dell'immagine della città, del territorio, della comunità milanese, fermo restando la competenza dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in materia di registrazione dei marchi d'impresa.

1.3. L'Autorizzazione è personale e non cedibile a terzi.

Articolo 2 – Requisiti e condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione

2.1. Il Comune di Milano esercita i suoi diritti sulla denominazione nonché tutte le funzioni di cui al presente regolamento tramite i propri uffici e provvede al rilascio dell'Autorizzazione previa richiesta da parte dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti quale soggetto competente, per il territorio italiano, in materia di registrazione di marchi d'impresa o per il tramite della Camera di Commercio CCIAA, quale soggetto abilitato alla ricezione dei depositi delle domande di registrazione di marchi d'impresa.

2.2. I prodotti e/o servizi per cui può essere concessa l'Autorizzazione sono tutti quelli di cui alla Classificazione Internazionale di Nizza, annualmente aggiornata, ad esclusione delle seguenti categorie merceologiche: farmaceutici e gli altri preparati per uso medico o veterinario; tabacco, super-alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente armi, prodotti/servizi relativi a veicoli motorizzati che non perseguano strategie in linea con le normative ambientali di settore o con le politiche di sostenibilità ambientale (compresa la mobilità sostenibile) promosse ed attuate dal Comune di Milano, secondo le previsioni dei documenti di pianificazione e programmazione dell'Ente; giochi d'azzardo, sale giochi e sale scommesse. Sono da intendersi parimenti esclusi prodotti e/o servizi di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano scopi discriminatori razziale o di genere; non coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Milano.

2.3. I soggetti richiedenti possono essere:

- persone fisiche;
- enti di cui all'art .1 del D.Lgs 165 del 2001;
- enti, associazioni, fondazioni, altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico, con o senza finalità lucrative;
- istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi professionali, Università ed istituti di ricerca;
- operatori economici.

2.4. I soggetti richiedenti dovranno:

1. avere sede principale o secondaria e stabile organizzazione nel territorio italiano;

2. possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- (i) assenza di sentenza di condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
- (ii) assenza di condanne definitive per reati contro la proprietà intellettuale, industriale e diritto d'autore;
- (iii) assenza di sentenza di condanna definitiva per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- (iv) assenza di sentenza di condanna definitiva con pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, o dell'interdizione degli uffici direttivi delle imprese, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione;
- (v) assenza di condanna con sentenza definitiva ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001;
- (v bis) i precedenti requisiti non hanno rilievo nei casi di intervenuta riabilitazione (ai sensi degli artt. 178 e segg. c.p.) con cui si dichiarano estinte le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna;
- (vi) assenza di procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
- (vii) per i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.o. è richiesta, inoltre, la mancata applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- (viii) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di stabilimento, in riferimento all'importo minimo previsto dal vigente codice degli appalti.

2.5. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti – a seconda del soggetto richiedente –

- dal legale rappresentante per gli enti, associazioni, istituzioni;
- da tutti i componenti dell'organo amministrativo per le fondazioni;
- dal titolare dell'impresa individuale;

per le società commerciali, a seconda della forma giuridica prescelta:

- da tutti i soci delle società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
- da tutti gli amministratori per le società di capitali o cooperative;
- dagli eventuali preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa, dagli institori ed i direttori per ogni tipo di impresa.

Articolo 3 – Obblighi e responsabilità dei soggetti richiedenti

3.1. Il soggetto richiedente si obbliga a:

- (i) conformarsi alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- (ii) non cedere l'Autorizzazione o altrimenti disporre della denominazione "Milano" nei confronti di terzi;
- (iii) adoperare la denominazione "Milano" esclusivamente nell'ambito del marchio d'impresa per cui è stata concessa Autorizzazione e che contraddistingue i prodotti/servizi per cui è stata presentata domanda di registrazione;
- (iv) adoperare la denominazione "Milano" da sola e/o in combinazione e/o associazione con altri termini, nel rispetto dell'Autorizzazione concessa e delle previsioni di cui al presente regolamento;
- (v) prestare la massima collaborazione al Comune di Milano, e, in particolare, evadere tutte le richieste che si rendessero necessarie ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, adoperandosi per sanare eventuali carenze e/o inadempienze che fossero rilevate dagli uffici competenti;
- (vi) interrompere immediatamente l'utilizzo della denominazione "Milano" in caso di decadenza dell'Autorizzazione;

- (vii) informare il Comune di Milano di ogni violazione, anche potenziale, o uso non autorizzato della denominazione “Milano” di cui venga a conoscenza;
- (viii) conformarsi alla normativa vigente ed applicabile in materia di proprietà intellettuale in qualsiasi territorio ove i prodotti/servizi venissero commercializzati;
- (ix) comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica o variazione intervenuta al proprio marchio d’impresa recante la denominazione “Milano” successivamente alla presentazione della domanda di registrazione ed all’intervenuto rilascio dell’Autorizzazione;
- (x) adoperare la denominazione “Milano” in modo da non compiere alcuna azione o omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del nome stesso o, in generale, del Comune di Milano;
- (xi) comunicare i territori di commercializzazione/distribuzione/erogazione dei prodotti/ servizi contraddistinti dal marchio d’impresa recante la denominazione “Milano”, nonché di eventuali nuovi prodotti/servizi contraddistinti dal marchio d’impresa recante la denominazione “Milano”.

3.2. Il soggetto richiedente deve indicare la propria qualità di produttore e/o licenziatario del prodotto e/o di prestatore di servizio contraddistinto dal marchio d’impresa recante la denominazione “Milano”. In ogni caso, si assume tutte le responsabilità derivanti dai suddetti prodotti e/o dai servizi, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla promozione, distribuzione, vendita. Resta pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, il soggetto richiedente risponderà direttamente nei confronti del Comune di Milano e manleverà e terrà lo stesso Comune di Milano indenne da qualsiasi richiesta di terzi, incluse quelle per eventuali danni, relative alle summenzionate responsabilità.

Articolo 4 – Corrispettivo e/o Rimborso spese

4.1. L’Autorizzazione è concessa senza versamento di alcun corrispettivo e/o rimborso spese di gestione della pratica, salva l’applicazione di tasse, imposte, diritti previsti per legge.

4.2. In caso di entrata in vigore di una norma o disposizione di Autorità che introduca e preveda il diritto al compenso e/o rimborso spese di gestione della pratica per il rilascio dell’Autorizzazione, la stessa norma o disposizione troverà applicazione alla fattispecie disciplinata dal presente regolamento.

4.3. Il rilascio dell’Autorizzazione non implica alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Articolo 5 – Decadenza dell’Autorizzazione

5.1. L’Autorizzazione decade, senza che il soggetto richiedente possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta, nel caso in cui:

- (i) sia stato constatato un uso del nome “Milano” illegittimo, fraudolento, in violazione al presente regolamento ed Autorizzazione rilasciata;
- (ii) abbia perso i requisiti necessari o non persistano più le condizioni valide ai fini del rilascio dell’Autorizzazione, a tal fine i competenti uffici del Comune di Milano si riservano di svolgere controlli a campione con cadenza periodica;
- (iii) abbia compiuto illeciti che abbiano recato un pregiudizio all’immagine del Comune di Milano;
- (iv) il soggetto richiedente sia inadempiente al pagamento del corrispettivo e/o rimborso spese di gestione della pratica, qualora introdotto successivamente all’approvazione del presente regolamento ed applicabile alle autorizzazioni in corso di validità.

5.2. Fermo restando quanto sopra, il Comune di Milano segnala l’inadempienza all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti ed al soggetto richiedente, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi, anche mediante richieste risarcitorie.

Articolo 6 – Documentazione e modalità di rilascio dell’Autorizzazione

6.1. La richiesta di Autorizzazione deve contenere a pena di irricevibilità:

- (i) motivazioni e interesse sotteso alla domanda di registrazione del marchio recante la denominazione “Milano”, specificandone l’effettivo collegamento con il territorio e con i valori cittadini, l’idoneità a veicolare un’immagine positiva della città di Milano, nonché il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui al presente regolamento;
- (ii) prodotti/servizi che saranno contraddistinti dal marchio recante la denominazione “Milano”;
- (iii) territori ove tali prodotti/servizi verranno commercializzati, distribuiti/erogati;
- (iv) denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o numero di partita Iva del soggetto richiedente, dati anagrafici e di contatto del soggetto rappresentante, copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- (v) domanda di registrazione del marchio d’impresa depositata con relativa comprova ed indicazione delle classi merceologiche di interesse;
- (vi) statuto e/o atto costitutivo del soggetto richiedente (in caso di enti e/o istituzioni e/o organizzazioni) e, nel caso di società o impresa individuale, visura camerale;
- (vii) eventuale certificazione di qualità rilasciata da apposito ente certificatore riconosciuto;
- (viii) dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente regolamento;
- (ix) dichiarazione ai sensi del Dpr. 445/00 sottoscritta da tutti i soggetti interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

6.2. La valutazione di merito e successiva istruttoria della richiesta di Autorizzazione è avviata ed effettuata solo in presenza della suddetta documentazione completa.

6.3. Ove la mancata o parziale presentazione della documentazione necessaria sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune di Milano, ovvero il soggetto richiedente non fornisca dati/informazioni entro i termini previsti, la richiesta verrà respinta e ritenuta inammissibile.

6.4. Una volta pervenuta la richiesta, corredata dalla documentazione completa, secondo le prescritte modalità ed indicazioni, gli uffici competenti del Comune di Milano avvieranno l’istruttoria funzionale al rilascio o diniego dell’Autorizzazione. Gli uffici competenti del Comune di Milano valuteranno se il marchio d’impresa ove si intende adoperare la denominazione “Milano” abbia un effettivo collegamento con il territorio e con i valori cittadini, e sia idoneo a veicolare un’immagine positiva del Città di Milano, nonché il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui al presente regolamento.

6.5. Esperita l’istruttoria, seguirà comunicazione all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti o alla Camera di Commercio CCA avente ad oggetto il rilascio oppure il diniego dell’Autorizzazione.

6.6. È compito del Comune di Milano vigilare sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento, anche effettuando controlli a campione ed ispezioni presso i soggetti richiedenti, avvalendosi di delegati anche esterni. Il Comune di Milano si riserva la facoltà di acquisire in qualunque momento ogni documentazione, dato, informazione, ritenuta necessaria per l’esercizio di tale funzione.

Il Comune di Milano si riserva di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, tutti coloro che utilizzano il nome “Milano” in assenza della preventiva Autorizzazione o in violazione del presente regolamento.

Articolo 7 – Durata, rinnovo e rinuncia

7.1. L’Autorizzazione ha durata decennale al pari della registrazione del marchio d’impresa decorrenti dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente che, può essere

manifestata in qualsiasi momento purché formalizzata per iscritto all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti oppure alla Camera di Commercio oltre che ai competenti uffici del Comune di Milano. In tal caso il soggetto richiedente dovrà cessare l'uso della denominazione "Milano".

7.2. Nel corso del periodo di durata dell'Autorizzazione, il Comune di Milano si riserva di effettuare opportuni controlli volti a verificare la persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'Articolo 2. del presente regolamento in capo a ciascun soggetto richiedente, riservandosi, in assenza anche di uno solo di essi, di provvedere alla decadenza dell'Autorizzazione. In tal caso il soggetto richiedente dovrà cessare l'uso della denominazione "Milano".

7.3. Decorso il periodo di durata decennale, l'Autorizzazione potrà essere rinnovata, previa presentazione di idonea richiesta da parte del soggetto richiedente, nel rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento.

Articolo 8 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente regolamento, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Articolo 9 - Norme finali

9.1. Il Comune di Milano assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

9.2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.